

Bruxelles, 10 dicembre 2015
(OR. en)

15226/15

PUBLIC 84
INF 203

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel settembre 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL SETTEMBRE 2015

Procedura scritta conclusa il 2 settembre 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1488 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 229 del 3.9.2015, pagg. 12-15	11548/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 229 del 3.9.2015, pagg. 1-4	11551/15

Procedura scritta conclusa il 4 settembre 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 4 settembre 2015, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 GU C 295 dell'8.9.2015, pag. 2	10471/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento

Il Consiglio esaminerà attentamente la lettera rettificativa per l'agricoltura (ivi comprese informazioni sulle entrate con destinazione specifica) al fine di valutare adeguatamente il livello di risorse nell'ambito della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) del bilancio 2016.

In linea con la dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016, il Consiglio invita la Commissione a continuare a esaminare attentamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invita la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento relativi al 2016 per consentire all'autorità di bilancio di adottare a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze giustificate.

Dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

Il Consiglio ricorda l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico al 1° gennaio 2013, riduzione da effettuarsi tra il 2013 e il 2017, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Il Consiglio prende atto del controllo effettuato dalla Commissione sui progressi verso l'obiettivo della riduzione del personale del 5% già compiuti da varie istituzioni, organi e agenzie. Chiede a tutte le istituzioni e a tutti gli organi di proseguire l'attuazione della riduzione del personale, completandola entro la fine del quinquennio 2013-2017, come illustrato nella tabella figurante nell'allegato 1. Invita la Commissione a fornire in tale presentazione anche dati globali comparabili relativi alle agenzie decentrate e esecutive.

Il Consiglio ricorda che l'anno fissato per il raggiungimento dell'obiettivo della piena attuazione della riduzione del personale del 5% si avvicina. Esorta quindi vivamente le istituzioni ancora in ritardo nell'attuazione delle necessarie riduzioni di personale a intensificare gli sforzi intesi a conseguire l'obiettivo del 5% entro il 2017.

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di monitorare attentamente gli stanziamenti relativi a tutte le categorie di personale esterno, alla luce dell'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali. Si compiace del quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dall'Unione, presentato dalla Commissione e riportato nell'allegato 2, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Invita la Commissione a continuare a fornire tali informazioni all'autorità di bilancio al momento della presentazione dei progetti di bilancio per i prossimi anni.

Il Consiglio sottolinea che i progressi verso l'obiettivo della riduzione del personale del 5% dovrebbero contribuire alla realizzazione di risparmi nelle spese amministrative delle istituzioni.

POSTI DELLA TABELLA DELL'ORGANICO - TUTTE LE ISTITUZIONI										
Evoluzione a oggi rispetto all'obiettivo di riduzione del -5% nel quinquennio 2013-2017										
Istituzione	Bilancio 2012 ¹	Obiettivo di riduzione 2013-2017 -5%	Obiettivo di riferimento annuale ² -1%	Attuazione della riduzione dei posti ³					Scarto rispetto all'obiettivo del -5%	
				2013	2014	2015	2016	Totale	Posti	Punti percentuali
Parlamento europeo	6 618	-331	-66	59	-17	-47	-9	-14	317	4,8%
Consiglio europeo e Consiglio	3 136	-157	-31	-46	-42	-22	-32	-142	15	0,5%
Commissione	25 073	-1 254	-251	-250	-250	-263	-252	-1015	239	1,0%
Corte di giustizia dell'Unione europea	1 952	-98	-20	-20	-20	-7	-20	-67	31	1,6%
Corte dei conti	885	-44	-9	-9	-9	-9	-9	-36	8	0,9%
Comitato economico e sociale europeo	685	-34	-7	-7	-7	-7	-7	-28	6	0,9%
Comitato delle regioni	500	-25	-5	-	-5	-5	-7	-17	8	1,6%
Mediatore europeo	64	-3 ⁴	-1	-	-	-1	-1	-2	1	1,9%
Garante europeo della protezione dei dati	43	-2 ⁴	-	-	-	-1	-1	-2	0	0,3%
Servizio europeo per l'azione esterna	1 679	-84	-17	-	-17	-17	-17	-51	33	2,0%
Totale istituzioni	40 635	-2 032	-407	-273	-367	-379	-355	-1 374	658	1,6%
¹ Posti autorizzati 2012 esclusa adesione Croazia (140 posti) con i seguenti adeguamenti: - 60 posti sono stati aggiunti al Parlamento europeo e dedotti dal Comitato economico e sociale europeo (36) e dal Comitato delle regioni (-24) per tenere conto delle conseguenze dell'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra tali istituzioni; - 10 posti sono stati trasferiti dal Consiglio al SEAE nel 2014; - 2 posti sono stati trasferiti dal SEAE alla Commissione (PMO) nel 2014; - 1 posto è stato trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione (PMO) nel 2015; - 1 posto è stato trasferito dal Consiglio al SEAE nel 2015; - 6 posti sono stati trasferiti dal Consiglio alla Commissione (PMO) nel 2015; - 2 posti saranno trasferiti dal Parlamento europeo alla Commissione nel 2016; - 1 posto sarà trasferito dalla Corte dei conti alla Commissione nel 2016.										
² Proiezione lineare su 5 anni all'1% annuo, cifre arrotondate.										
³ Fonti: bilanci autorizzati 2013, 2014 e 2015 (compresi bilanci rettificativi), progetto di bilancio 2016.										
⁴ Entro la fine del 2017, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero aver ridotto l'organico rispettivamente di 3 e 2 posti.										

EVOLUZIONE DEL PERSONALE ESTERNO IN TUTTE LE ISTITUZIONI NEL PERIODO 2012 - 2016																
Istituzione	B2012		B2013		B2014		B2015		PB2016		Evoluzione 2016 / 2015			Evoluzione 2016 / 2012		
	Milioni di EUR	ETP	Milioni di EUR	ETP	Milioni di EUR	ETP	Milioni di EUR	ETP	Milioni di EUR	ETP	EUR	ETP	% ETP	EUR	ETP	% ETP
Parlamento europeo	220,9	6.675	217,7	6.854	231,0	7.515	237,3	7.253	253,8	7.824	7,0%	571	7,9%	14,9%	1.149	17,2%
Consiglio europeo e Consiglio	8,9	220	10,7	240	9,9	234	10,2	234	10,2	234	0,6%	0	0,0%	15,1%	14	6,4%
Commissione	452,6	8.570	455,5	8.412	448,9	8.313	449,2	8.162	454,0	8.040	1,1%	-123	-1,5%	0,3%	-530	-6,2%
Corte di giustizia dell'Unione europea	5,2	142	6,1	158	6,2	163	6,4	171	6,7	177	4,9%	6	3,6%	29,9%	36	25,1%
Corte dei conti	3,5	77	3,5	74	3,4	69	3,5	71	3,9	76	10,7%	5	7,7%	9,7%	-1	-1,2%
Comitato economico e sociale europeo	2,7	51	2,7	50	2,5	47	2,6	47	2,5	46	-1,4%	-1	-2,6%	-6,7%	-5	-9,4%
Comitato delle regioni	2,6	88	2,6	88	2,5	88	2,5	55	2,7	59	7,6%	4	7,7%	3,0%	-29	-33,0%
Mediatore europeo	0,2	4	0,3	6	0,4	9	0,5	10	0,5	11	4,8%	1	5,0%	143,8%	7	162,5%
Garante europeo della protezione dei dati	0,3	7	0,4	8	0,4	8	0,4	9	0,4	9	4,9%	0	0,0%	40,8%	2	28,9%
Servizio europeo per l'azione esterna	79,2	1.816	83,1	1.853	80,6	1.894	81,3	1.828	85,9	1.760	5,6%	-68	-3,7%	8,5%	-56	-3,1%
Totale istituzioni	776,1	17.649	782,6	17.743	785,7	18.338	793,8	17.840	820,6	18.235	3,4%	396	2,2%	5,7%	586	3,3%

Dichiarazione unilaterale di Cipro

Per quanto riguarda la rubrica 4: Europa globale – Strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'agenzia europea per la ricostruzione" - linea di bilancio 13 07 01, Cipro desidera ribadire la sua richiesta e il suo fermo sostegno a favore di un aumento degli stanziamenti destinati all'obiettivo "Misure di riconciliazione e di rafforzamento del clima di fiducia". Nell'ambito di tale obiettivo, il mantenimento dello stesso livello di finanziamento degli anni precedenti a sostegno dell'intervento umanitario del Comitato per le persone scomparse è di fondamentale importanza e riveste grande significato politico nel quadro degli sforzi intesi ad agevolare la riunificazione di Cipro.

3407ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 14 settembre 2015**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009	9453/15
Decisione (UE) 2015/1872 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea GU L 275 del 20.10.2015, pagg. 30-31	11556/15
Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda i cambiamenti climatici e i crediti all'esportazione (reti intelligenti)	11698/15
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di Eurojust per il 2014	10862/15
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2013-2016 riguardo a standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga nell'Unione europea	10371/1/15 REV 1
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica popolare cinese per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici	11600/15
Decisione (UE) 2015/1522 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Repubblica di Moldova all'accordo sugli appalti pubblici riveduto GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 144-145	10631/15

Decisione (PESC) 2015/1521 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che abroga la decisione 2013/320/PESC a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 142-143	9878/15
Decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 157-189	11680/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 30-62	11685/15
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno del Marocco alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi	9349/15
Accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno del Marocco alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi	9354/1/15 REV 1
Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese GU L 244 del 19.9.2015, pagg. 55-57	5420/15

Decisione del Consiglio recante revoca della decisione (UE) 2015/..., relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell' accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	11467/15
3408ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 14 settembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulle segnalazioni nel SIS ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 del regolamento SIS II nell'ambito di una decisione di rimpatrio	11648/15
Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 146-156	11161/15
Dichiarazione della Commissione Dato il carattere eccezionale, urgente e temporaneo della decisione e il fatto che il Consiglio ha accettato di ricollocare il numero proposto di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione, la Commissione non si opporrà alla soppressione del criterio di ripartizione dalla decisione. La Commissione rileva che la decisione adottata dal Consiglio non mantiene la distribuzione obbligatoria dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale tra gli Stati membri, come indicato nella proposta iniziale della Commissione e approvato dal Parlamento europeo. La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 4 della decisione, 40 000 persone che necessitano di protezione internazionale saranno ricollocate a partire dall'Italia e dalla Grecia nel territorio degli altri Stati membri. La Commissione invita tutti gli Stati membri a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo non appena possibile. Questa posizione non pregiudica la proposta della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio che istituisce ulteriori misure in materia di ricollocazione (COM(2015) 451).	

3409ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 18 settembre 2015**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 13/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio GU C 360 del 30.10.2015, pagg. 1-36	9173/15 9173/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BE, EE, IE, MT, NL, AT, SK

Dichiarazione di Belgio, Estonia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Slovacchia

1. Riconosciamo la necessità di rivedere la vecchia direttiva sui viaggi "tutto compreso" a seguito degli enormi cambiamenti verificatisi nel mercato del turismo. Sosteniamo il miglioramento della protezione dei consumatori, ove necessario, ad esempio nel settore dei pacchetti dinamici. Siamo inoltre favorevoli alla protezione in caso d'insolvenza ove siano coinvolti pacchetti turistici.
2. Ci interroghiamo tuttavia sul risultato prodotto da questa revisione. La regolamentazione deve essere intelligente, di immediata comprensione e attuabile. Dubitiamo fortemente che ciò avvenga con questa proposta.
3. Il primo elemento che desideriamo sollevare riguarda il livello di armonizzazione. La direttiva afferma che l'obiettivo perseguito è la massima armonizzazione. In realtà, tuttavia, sono state inserite numerose clausole di abilitazione che consentono tutta una serie di deroghe o scelte. Non è questo il modo di procedere per creare un mercato interno dei pacchetti turistici.
4. Il secondo elemento è che, sebbene riconosciamo che vi è una differenza tra pacchetto turistico, servizio turistico collegato e singoli servizi turistici, il vero problema risiede nel fatto che i fornitori e/o i consumatori potrebbero non essere consapevoli che stanno vendendo/acquistando un pacchetto turistico, un servizio turistico collegato, entrambi o nessuno dei due. Tuttavia, nei primi due casi si applicano tutta una serie di diritti e obblighi giuridici e in tali casi il fornitore deve sottoscrivere una protezione in caso di insolvenza. Per complicare ulteriormente le cose, le protezioni variano a seconda del prodotto venduto, con il risultato che la stessa protezione potrebbe essere sottoscritta due volte, il che ha naturalmente un impatto sul prezzo che il viaggiatore deve pagare.

5. Un altro problema riguarda il fatto che l'industria del turismo è costituita per lo più da un gran numero di piccole e medie imprese (PMI). Queste PMI saranno le più colpite dai problemi legati ai pacchetti turistici, ai servizi turistici collegati e ai servizi turistici venduti separatamente. In casi particolari potrebbero addirittura essere costrette a sottoscrivere una protezione in caso d'insolvenza per conto di un fornitore molto più grande di loro. A questo proposito un altro aspetto importante è la parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. Tuttavia, la prescrizione che impone agli operatori dei paesi terzi la protezione obbligatoria in caso d'insolvenza non è applicabile e può pertanto comportare distorsioni della concorrenza. Inoltre, l'impatto negativo che la proposta potrebbe avere sui servizi aerei è anch'esso motivo di preoccupazione, in particolare per gli Stati membri il cui settore turistico dipende maggiormente dal trasporto aereo. Per tutte queste ragioni temiamo che la proposta non contribuisca a rendere l'industria del turismo più fiorente.

6. A nostro parere, vi sono aspetti della proposta che confliggono con gli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale, che mira a superare gli ostacoli al pieno utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese. La proposta rischia di soffocare l'innovazione e di ostacolare la competitività del nostro settore turistico determinando alla fine prezzi più elevati e scelte più ridotte per i consumatori.

7. Tutti questi elementi indicano che le proposte di compromesso non contribuiscono a una soluzione praticabile e attuabile, né contribuiscono a un'industria del turismo fiorente e dinamica, industria che è dominata dalle PMI. Non possiamo pertanto appoggiare la proposta.

Dichiarazione dell'Austria

Una normativa chiara, semplice, pratica e necessaria dovrebbe essere al centro del processo di definizione delle politiche dell'UE. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese che in genere non hanno i mezzi per una consulenza giuridica approfondita e pertanto fanno spesso fatica a restare al passo con le modifiche legislative. Al riguardo, la regolamentazione intelligente svolge un ruolo essenziale per le nostre condizioni economiche generali.

Il settore turistico contribuisce, con una quota sostanziale, al PIL austriaco e riveste pertanto un'importanza economica estrema. Nutriamo tuttora seri dubbi sul testo finale e temiamo che esso comporti gravi implicazioni per i fornitori di servizi di alloggio di piccole e medie dimensioni.

I fornitori di servizi di alloggio hanno spesso a che fare con clienti che decidono di acquistare determinati servizi separati una volta che hanno già accettato di pagare l'alloggio senza un'offerta precisa da parte del fornitore di servizi. L'Austria ha spesso sollevato tali questioni a livello tecnico e politico, anche per iscritto. Il testo finale tuttavia continua a non essere sufficientemente chiaro.

Pertanto l'Austria non può appoggiare il progetto di direttiva proposto.

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 264 del 9.10.2015, pagg. 1-5	32/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BG, HR, CY, HU, PL, RO
---	-------	-------------------------	--

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia sostiene l'istituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato che abbia il potenziale di rafforzare l'efficacia del sistema di scambio di quote di emissione e aumentare la propria capacità di adattarsi agli shock esterni.

Il sistema di scambio di quote di emissione dovrebbe creare la prevedibilità dei mercati e la soglia per gli interventi e il rinnovo delle condizioni commerciali dovrebbe rimanere elevata. La prevedibilità riveste un'importanza fondamentale per gli investimenti energetici ed è pertanto essenziale che le norme concordate sulla riserva stabilizzatrice del mercato siano chiare, durature e prive di ambiguità.

La Finlandia sottolinea la necessità di garantire la competitività globale delle industrie europee ad alta intensità energetica. A tal riguardo è importante che il prossimo riesame del sistema di scambio di quote di emissione analizzi l'impatto della riserva stabilizzatrice del mercato sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione europea e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂.

È inoltre importante considerare l'istituzione di un sistema a livello dell'UE per compensare i costi indiretti del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per le industrie ad alta intensità energetica. In aggiunta la Finlandia sottolinea che la promozione di investimenti a basse emissioni di carbonio in tutti gli Stati membri dovrebbe essere presa in considerazione nei futuri finanziamenti per l'innovazione dell'UE.

Dichiarazioni della Commissione

- In linea con le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 il riesame del sistema di scambio di quote di emissione considererà, tra l'altro, se le quote non assegnate dovrebbero essere utilizzate per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂.

- L'esenzione temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, non costituisce un precedente per il riesame del sistema di scambio di quote di emissione.

Dichiarazione comune di Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria

Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria non possono sostenere il testo di compromesso finale in relazione alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria sostengono tutte le misure necessarie e appropriate volte a trattare il numero di quote e di crediti internazionali sul mercato del sistema di scambio di quote di emissione. Tuttavia i suddetti Stati membri ritengono che tali misure debbano assicurare la prevedibilità a lungo termine per gli operatori del mercato e debbano anche rispettare pienamente tutte le conclusioni del Consiglio europeo in relazione alla politica climatica ed energetica dell'UE.

Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria sono fortemente contrarie a rendere operativa la riserva stabilizzatrice del mercato prima del 2021. A nostro avviso il precoce funzionamento della riserva (dal 2019), insieme con l'immissione delle quote temporaneamente accantonate con il sistema del "back-loading" e non assegnate direttamente nella riserva, non soltanto modificherà l'attuale contesto giuridico del quadro per il clima e l'energia 2010-2020, ma minerà seriamente la prevedibilità del mercato del CO2 anche per l'industria.

In aggiunta il trasferimento di 900 milioni di quote temporaneamente accantonate con il sistema del "back-loading" direttamente nella riserva stabilizzatrice del mercato si tradurrà in una significativa diminuzione del tetto del sistema ETS dell'UE nel periodo 2013-2020 e, di conseguenza, in un aumento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% convenuto dal Consiglio europeo nel 2007 e confermato nuovamente nel 2008.

È inoltre opportuno ricordare che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni sarà un sistema di scambio di quote di emissione (ETS) riformato ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato in linea con la proposta della Commissione, che ha proposto il 2021 come anno dell'entrata in vigore della riserva stabilizzatrice del mercato. In tale contesto il compromesso finale contraddice le suddette conclusioni del Consiglio europeo.

Nel corso dei negoziati la Polonia ha sollevato la questione della base giuridica utilizzata per la decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato. La presente decisione inciderà notevolmente sulla scelta degli Stati membri tra le diverse fonti di energia e sulla struttura generale del loro approvvigionamento energetico, noi riteniamo che debba essere soggetta all'unanimità in sede di Consiglio secondo la procedura legislativa speciale e previa consultazione con il Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Polonia, Bulgaria, Romania, Croazia e Ungheria sono pienamente convinte che il meccanismo di gestione dell'eccedenza di quote avrà un impatto significativo sul mercato ETS dell'UE. Il controllo dell'offerta di quote dal volume d'asta avrà notevoli conseguenze economiche, sociali e finanziarie per gli Stati membri e per l'industria esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Nonostante le ripetute richieste durante i negoziati, la valutazione d'impatto non specifica l'eventuale entità dell'impatto potenziale, ad esempio, sul prezzo delle quote, sul prezzo dell'elettricità e su altri aspetti economici e sociali, compresi in particolare quelli legati alle modifiche introdotte durante i negoziati in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. Pertanto non possiamo sostenere l'accordo finale che è stato raggiunto senza tener pienamente conto degli impatti diretti e indiretti e porta a una mancanza di trasparenza e all'incertezza del diritto per gli operatori del mercato ETS.

Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 263 dell'8.10.2015, pagg. 1-5	33/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: MT
---	-------	-------------------------	--

Dichiarazione di Malta

Malta sostiene pienamente gli obiettivi della direttiva di modifica, vale a dire migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi ed accrescere l'attrattiva del lavoro marittimo. Essa ritiene tuttavia che il modo giusto per raggiungere tali obiettivi non consista nell'estendere ai marittimi lo stesso quadro legislativo dell'UE applicabile ai lavoratori basati a terra. Nei trasporti marittimi, le norme e le convenzioni concordate a livello internazionale, in particolare in sede di IMO e di OIL, e la relativa ratifica, efficace attuazione e osservanza su scala mondiale sono necessarie per assicurare condizioni eque per trasporti marittimi sicuri, protetti ed ecologici a livello globale e la tutela dei marittimi, nonché per garantire la competitività a lungo termine dell'industria marittima dell'UE. L'unico modo per garantire la protezione dei marittimi dell'UE consiste nell'adottare politiche globali anziché misure regionali che potrebbe portare a cambiamenti di bandiera e alla riduzione della possibilità di attuare e far rispettare i requisiti dell'UE nel settore marittimo a bordo delle navi.

Malta contesta inoltre il fatto che l'adozione della direttiva possa basarsi sull'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e) del TFUE. Ritiene che la base giuridica corretta per le modifiche alla direttiva sui licenziamenti collettivi e per le modifiche alla direttiva sui trasferimenti di imprese sia costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera d) del TFUE, dal momento che riguardano entrambi la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Le modifiche a tali direttive dovevano pertanto essere adottate con decisione unanime.

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, pur sostenendo fermamente l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, Malta si astiene dalla votazione.

Dichiarazione della Germania

Il 19 novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE, al fine di includere i marittimi nel campo di applicazione e nella protezione assicurata dalle precitate direttive.

La Repubblica federale di Germania sostiene gli obiettivi della direttiva di modifica, vale a dire migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.

Essa nutre tuttavia dubbi quanto al fatto che l'adozione della direttiva possa essere basata sull'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e) del TFUE e che avvenga secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò vale, in particolare, per le modifiche alla direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 (direttiva sui licenziamenti collettivi) di cui all'articolo 4 e per le modifiche alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 (direttiva sui diritti acquisiti) di cui all'articolo 5.

La Repubblica federale di Germania è del parere che la base giuridica corretta per le modifiche alla direttiva sui licenziamenti collettivi e per le modifiche alla direttiva sui diritti acquisiti sia l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera d) del TFUE, che riguarda la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Chiaramente è questo il fulcro tematico dei due strumenti da modificare. In forza di tale base giuridica, il Consiglio deve adottare la direttiva all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale. Le direttive sono state pertanto adottate all'unanimità.

Il governo federale è del parere che il fulcro della sostanza normativa delle due direttive succitate non siano le "condizioni di lavoro" (articolo 153, paragrafo 1, lettera b) del TFUE) né la "informazione e consultazione dei lavoratori" (articolo 153, paragrafo 1, lettera e) del TFUE), nel qual caso si potrebbe ricorrere alla procedura legislativa ordinaria, ossia all'adozione con decisione a maggioranza qualificata. Il governo federale sottolinea che condivide e sostiene gli obiettivi di fondo perseguiti dalla direttiva di modifica. La Repubblica federale di Germania approva pertanto la presente decisione nonostante il suo parere giuridico in merito alla questione della norma di competenza appropriata.			
Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio GU L 272 del 16.10.2015, pagg. 1-13	15/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 GU C 310 del 19.9.2015, pag. 2	11691/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/1734 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici GU L 252 del 29.9.2015, pagg. 43-48		11560/15	

Dichiarazione della Germania

Dal punto di vista giuridico, la Germania ritiene di godere del diritto di votare in modo anche contrario alla decisione del Consiglio per quanto concerne i punti 8 (Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base), 10 (Revisione parziale dell'appendice D (RU CUV)) e 13 (Relazione esplicativa riveduta e consolidata), dal momento che l'Unione non ha competenza in materia. La ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri è oggetto di una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-600/14 Repubblica federale di Germania / Consiglio dell'Unione europea). In attesa della sentenza della Corte di giustizia, la Germania, pur mantenendo il proprio parere giuridico e senza pregiudicare la causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia, eserciterà il proprio diritto di voto in seno all'assemblea generale dell'OTIF senza derogare alla decisione del Consiglio, sebbene ritenga che la stessa sia illegittima.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito deplora che la decisione (UE) 2015/... del Consiglio non rispecchi il fatto che l'Unione europea condivide, con gli Stati membri, competenze in relazione all'appendice D (RU CUV) e alla modifica successiva dell'articolo 12 della convenzione COTIF, rispettivamente punti 10 e 8 di cui all'allegato della decisione del Consiglio.

La ripartizione delle competenze per quanto riguarda tali modifiche è oggetto di una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-600/14 Repubblica federale di Germania / Consiglio dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'appendice D si limitano ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale. Tali disposizioni si distinguono del tutto dalle norme regolamentari dell'UE che disciplinano la manutenzione e la sicurezza dei veicoli e non possono incidere su dette norme, né possono alterarne la portata.

Al fine di non pregiudicare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-600/14, il Regno Unito si astiene sulla presente decisione del Consiglio.

Dichiarazione della Francia

La ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri per quanto riguarda le modifiche concernenti l'articolo 12 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e l'appendice D (regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario) di detta convenzione forma oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Francia è interessata da tale procedimento e chiede che la Corte annulli la decisione n. 2014/699/UE del Consiglio del 24 giugno 2014, segnatamente in quanto raccomanda una posizione coordinata per la modifica dell'articolo 12 ed afferma la competenza esclusiva dell'Unione per la modifica parziale dell'appendice D. La Francia non può pertanto sostenere l'adozione della presente decisione mentre il procedimento è ancora in corso.

La Francia è tuttavia favorevole all'adozione di tali modifiche, quali descritte nella presente decisione, da parte dell'assemblea generale dell'OTIF.

Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) GU L 280 del 24.10.2015, pagg. 22-23	11217/15
Decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) GU L 280 del 24.10.2015, pagg. 24-25	11218/15
Dichiarazione della Commissione La Commissione ribadisce che l'Unione ha competenza esterna esclusiva per firmare e concludere il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Detta disposizione fa inoltre divieto agli Stati membri di firmare e concludere il Protocollo. La competenza esclusiva dell'Unione si estende all'intero Protocollo, compreso l'articolo 7, che è accessorio rispetto alle disposizioni sostanziali del medesimo. A tale riguardo, la Commissione si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati. Per quanto concerne la Convenzione, la Commissione ritiene che le competenze dell'Unione non siano limitate ai settori disciplinati dalla decisione quadro sul terrorismo.	
Decisione del Consiglio sull'eventuale trasferimento della sede generale dell'Organizzazione internazionale del cacao da Londra ad Abidjan	11642/15
Decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio, del 18 settembre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio in ordine all'approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS GU L 245 del 22.9.2015, pagg. 6-7	11213/15

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'UE a sostegno dell'approvazione del trattamento preferenziale concesso dai membri dell'OMC diversi dall'UE e dai suoi Stati membri ai servizi e ai fornitori di servizi di paesi meno sviluppati per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS ("accesso al mercato") in conformità alla decisione ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013 (WT/L/918).

La Commissione constata che sulla questione si propone di adottare di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla posizione degli Stati membri in seno all'OMC. La Commissione ritiene che una decisione del Consiglio sia sufficiente dal punto di vista giuridico per sostenere l'approvazione del trattamento preferenziale concesso in questo caso e che la decisione separata in questione sia ingiustificata in quanto gli scambi di servizi di trasporto rientrano nell'ambito delle competenze dell'UE definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiarazione dell'Irlanda

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella notifica autorizzata dalla decisione del Consiglio saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta decisione in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni.

Conclusioni del Consiglio relative alla preparazione della 21^a sessione della conferenza delle parti (COP 21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'11^a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11) (Parigi, 30 novembre - 11 dicembre 2015)

12165/15

3411ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 22 settembre 2015**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia GU L 239 del 15.9.2015, pagg. 146-156	12144/15 Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ, HU, RO, SK astenuiti: FI